**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI AI DANNEGGIATI DALL'ULTIMA GUERRA.**

**PICCON**, *relatore*, presenta la relazione sopra il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 12.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LAVORI NEL PORTO DI SAVONA.**

**DEL CARRETTO**, *relatore*, presenta la relazione sopra il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 456.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA GRANDE CANCELLERIA DEL 1849.**

**SAPPA**, *relatore*, presenta la relazione sovra detto bilancio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 55.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita negli uffizi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione intorno al progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari.

Nell'ultima tornata siamo rimasti all'articolo 3, che è così concepito:

« Hanno diritto alla giubilazione per ferite ed infermità incontrate per ragioni di servizio i militari feriti in guerra, od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi e pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in esso, ed a riassumerlo più tardi. »

La discussione è aperta su di esso.

**DABORMIDA.** Intendo di proporre un emendamento a questo articolo, o, per meglio dire, di sostituire al medesimo due altri articoli.

In esso sono contemplate tutte le ferite ed infermità, qualunque ne sia la natura, qualunque ne sia la gravità, purchè rendano il militare inabile a continuare nel servizio od a riassumerlo. Agli articoli 8 e 9 della Commissione si vede che le ferite e le infermità danno diritto a pensioni diverse secondo la loro natura. Le ferite od infermità che danno il diritto maggiore sono quelle che cagionano la cecità o l'amputazione di uno o più membri; e la cosa è giusta. Quindi vorrei che anche nello stabilire il diritto che conferiscono le ferite e le infermità si distinguessero quelle che cagionano la cecità o l'amputazione o perdita dell'uso di un membro, dalle altre meno gravi, imitando in ciò la legge francese e i nostri regolamenti sulle pensioni militari del 1816 e del 1831.

Quindi propongo che si sostituiscano all'articolo 3 i due seguenti:

« Art. 3. Le ferite ricevute in guerra ed in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite.

« Art. 4. Le ferite ed infermità meno gravi procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente, danno diritto alla pensione solo allorquando il militare è per esso divenuto inabile a continuare o riassumere più tardi il servizio. »

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Dabormida è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PETITTI**, *relatore*. Come relatore della Commissione, dichiaro che questa accetta la redazione del generale Dabormida.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Il Governo non può a meno di trovare giuste le proposte del generale Dabormida, quali vorrebbe surrogate all'articolo 3 del progetto di legge, inquantochè ravvisa le medesime opportune e convenienti nell'interesse del pubblico erario, e dettate da quel sentimento di giustizia col quale volle informate tutte le leggi; le accetta inoltre perchè esse sono conformi a quanto è stabilito nel regolamento del 1831, ed inquantochè sono pur consentanee alle massime stabilite in Francia dopo lunghe ed accurate discussioni ventilate appunto quando veniva colà stabilito il regolamento per le pensioni di ritiro dell'armata di terra.

**SERPI.** Mi pare si dovrebbe sopprimere dalla redazione proposta dal generale Dabormida la parola *comandato*. Quando un militare è in servizio è ben certo che questo servizio gli sia comandato.

**DABORMIDA.** *Servizio comandato* è un'espressione che trovasi nei citati regolamenti, nei quali fu introdotta per evitare gli abusi, affinchè cioè non si possano attribuire al servizio le fratture e gli altri mali che non si contraggono per dovere di servizio.

Il servizio comandato comprende non solo il servizio armato, ma le esercitazioni militari d'ogni natura.

**SERPI.** Io persisto nel mio emendamento e adduco per ragione che una ferita si suppone sempre che sia ricevuta in servizio comandato. Se si tratta poi di malattia, non so come si potrà certificare da un chirurgo che la malattia sia contratta in servizio o fuori.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato il sotto-emendamento proposto dal deputato Serpi.

(È appoggiato.)

**TECCHIO.** Trovo una differenza tra il primo e il secondo degli articoli proposti dall'onorevole deputato Dabormida riguardo alla prova delle ferite od infermità che danno diritto alla giubilazione. Nell'articolo 1° egli dice che debbono essere tali infermità provate *in modo ben certo*, e nel secondo ommette tale dichiarazione. O il generale Dabormida cancella la detta frase del primo dei suoi articoli, o fa d'uopo inserirla anche nel secondo.

Altro è infatti che le infermità e le ferite possano o debbano essere diverse l'una dall'altra e di gravità e di effetto, per dar diritto ad un maggiore o minore soldo di giubilazione, altro è che nella prova della esistenza e della causa delle une non debbasi procedere con principii e con norme eguali a quelle che si intendono necessarie alla prova della esistenza e della causa delle altre.

Io, per verità, sarei persuaso che si potesse in entrambi gli articoli ommettere la frase: *in modo ben certo*, perchè è evidente da sè, senza d'uopo di esprimerlo, che la prova del